


Versione corretta del 2 aprile 2014
(adeguamento alla versione
originale in tedesco a pagina 45,
articolo 45, paragrafo 1)



Invito all'Assemblea generale ordinaria di UBS SA

Mercoledì 7 maggio 2014, ore 10.30

(apertura delle porte: ore 9.30)

Messe Basel

Messeplatz, Halle 1.0 Nord, Basilea

Stimati Azionisti,

siamo lieti di invitarvi all'Assemblea generale ordinaria di UBS SA che avrà luogo mercoledì 7 maggio 2014 alle ore 10.30 presso la Messe Basel, Messeplatz, Halle 1.0 Nord a Basilea. Le porte apriranno alle ore 9.30.

Ordine del giorno

1. Rapporto annuale, conti del Gruppo e della casa madre per l'esercizio 2013
 - 1.1. Approvazione del rapporto annuale, del conto del Gruppo e dei conti della casa madre
 - 1.2. Voto consultivo sul rapporto di remunerazione 2013
2. Impiego degli utili non distribuiti e distribuzione
3. Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l'esercizio finanziario 2013
4. Modifiche degli Statuti ai sensi della nuova Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa
5. Voto consultivo sulla direttiva europea in materia di requisiti di capitale del 2013 (CRD IV)
6. Elezioni
 - 6.1. Rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione
 - 6.1.1. Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione
 - 6.1.2. Michel Demaré
 - 6.1.3. David Sidwell
 - 6.1.4. Reto Francioni
 - 6.1.5. Ann F. Godbehere
 - 6.1.6. Axel P. Lehmann
 - 6.1.7. Helmut Panke
 - 6.1.8. William G. Parrett
 - 6.1.9. Isabelle Romy
 - 6.1.10. Beatrice Weder di Mauro
 - 6.1.11. Joseph Yam
 - 6.2. Elezione dei membri dello Human Resources and Compensation Committee
 - 6.2.1. Ann F. Godbehere
 - 6.2.2. Michel Demaré
 - 6.2.3. Helmut Panke
 - 6.2.4. Reto Francioni
 - 6.3. Elezione del rappresentante indipendente, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurigo
 - 6.4. Rielezione dell'ufficio di revisione, Ernst & Young SA, Basilea

Richieste d'iscrizione all'ordine del giorno

L'invito agli azionisti di inoltrare richieste d'iscrizione all'ordine del giorno entro il 3 marzo 2014 è stato pubblicato da UBS SA in data 3 febbraio 2014 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e su Internet alla pagina www.ubs.com/agm. Non sono pervenute richieste ai sensi degli Statuti di UBS SA.

Zurigo e Basilea, 1° aprile 2014

Cordiali saluti

UBS SA



Axel A. Weber
Presidente



Luzius Cameron
Segretario generale

Punto 1

Rapporto annuale, conti del Gruppo e della casa madre per l'esercizio 2013

1.1. Approvazione del rapporto annuale, del conto del Gruppo e dei conti della casa madre

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione della relazione sull'esercizio finanziario 2013 così come dei conti del Gruppo e della casa madre per l'esercizio 2013.

B. Spiegazione

La rubrica «Financial information» del rapporto d'esercizio 2013 di UBS contiene i conti finanziari consolidati del Gruppo UBS e i conti finanziari di UBS SA, la casa madre. Ulteriori informazioni sulla strategia, l'organizzazione e le attività del Gruppo, delle sue Divisioni e del Corporate Center così come sulla gestione e il controllo dei rischi si trovano nelle sezioni «Operating environment and strategy», «Financial and operating performance» e «Risk, treasury and capital management» del rapporto d'esercizio 2013. Le informazioni sulla corporate governance richieste dalle leggi e dai regolamenti applicabili in Svizzera, in particolare dalla Direttiva SIX Swiss Exchange concernente le informazioni relative alla corporate governance e dal Codice delle obbligazioni svizzero, sono riportate nella sezione «Corporate governance, responsibility and compensation» del rapporto d'esercizio 2013. Il rapporto d'esercizio 2013 è disponibile anche su internet alla pagina www.ubs.com/investors. Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni in Svizzera e gli azionisti negli USA che sono registrati presso Computershare ricevono tali pubblicazioni su richiesta.

L'utile netto di competenza degli azionisti di UBS nel 2013 si è attestato a CHF 3172 milioni rispetto a una perdita di CHF 2480 milioni nel 2012. L'utile operativo ante imposte è stato di CHF 3272 milioni contro una perdita di CHF 1794 milioni dell'esercizio precedente. I proventi operativi sono aumentati di CHF 2309 milioni e i costi operativi sono diminuiti di CHF 2755 milioni. Inoltre, abbiamo registrato un beneficio fiscale netto di CHF 110 milioni rispetto a un onere fiscale netto di CHF 461 milioni nel 2012. Al 31 dicembre 2013 il totale attivi su base consolidata si attestava a CHF 1010 miliardi, rispetto ai CHF 1260 miliardi al 31 dicembre 2012. Nel 2013 il patrimonio netto attribuibile agli azionisti UBS è cresciuto di CHF 2,1 miliardi a CHF 48,0 miliardi.

Sulla base dell'applicazione integrale dei criteri previsti, il capitale Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBS secondo Basilea III si attestava a CHF 28908 milioni e gli attivi ponderati in funzione del rischio erano pari a CHF 225 153 milioni, per un coefficiente

patrimoniale CET1 del 12,8%. Sulla base dell'applicazione progressiva, il capitale Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBS secondo Basilea III si attestava a CHF 42 179 milioni e gli attivi ponderati in funzione del rischio erano pari a CHF 228 557 milioni, per un coefficiente patrimoniale CET1 del 18,5%.

UBS SA (la casa madre) chiude l'esercizio con un utile netto pari a CHF 2753 milioni. A fronte di proventi operativi complessivi pari a CHF 17 074 milioni, sono stati registrati costi operativi pari a un totale di CHF 13 197 milioni e risulta dunque un utile operativo di CHF 3877 milioni. Gli oneri per svalutazioni, ammortamenti, rettifiche di valore, accantonamenti e perdite ammontano a CHF 2513 milioni, i proventi straordinari a CHF 1667 milioni, le spese straordinarie complessive a CHF 9 milioni e l'onere fiscale sull'utile a CHF 270 milioni.

Nei suoi rapporti all'Assemblea generale ordinaria, Ernst & Young SA, Basilea, raccomanda, in qualità di ufficio di revisione, di approvare senza riserve i conti del Gruppo e della casa madre. L'ufficio di revisione dichiara che, a suo avviso, i conti consolidati forniscono un quadro regolare, in tutti gli aspetti materiali, della situazione finanziaria consolidata, dei risultati operativi consolidati e dei flussi di cassa di UBS SA e delle sue società affiliate, conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) e alla legislazione svizzera. Per quanto riguarda la casa madre, l'ufficio di revisione conferma che i conti finanziari e la proposta del Consiglio di amministrazione riguardante l'impiego degli utili disponibili sono conformi alla legislazione svizzera e agli Statuti di UBS SA.

1.2. Voto consultivo sul rapporto di remunerazione 2013

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione del rapporto di remunerazione 2013 con un voto consultivo.

B. Spiegazione

Il rapporto di remunerazione 2013 è un capitolo del rapporto d'esercizio 2013. Esso spiega la governance e i principi su cui si basa la struttura retributiva di UBS SA, incluso il nesso tra remunerazione e performance. Esso contiene informazioni in merito ai principi di remunerazione totale per tutti i collaboratori, che sono stati confermati dallo Human Resources and Compensation Committee del Consiglio di amministrazione il 30 agosto 2013. Il rapporto di remunerazione espone inoltre i compensi del management e del Consiglio di amministrazione in conformità a tutte le leggi e a tutti i regolamenti applicabili.

Il voto sul rapporto di remunerazione 2013 di UBS SA è di natura consultiva.

Punto 2

Impiego degli utili non distribuiti e distribuzione

A. Proposta d'impiego degli utili non distribuiti e distribuzione dalle riserve da apporti di capitale

Il Consiglio di amministrazione propone la seguente assegnazione degli utili non distribuiti:

<i>in milioni di CHF</i>	31 dicembre 2013
Utile netto per il periodo in rassegna	2 753
Totale a disposizione per l'assegnazione	2 753
Assegnazione alle riserve legali generali: utili non distribuiti	2 753
Totale assegnato	2 753

Il Consiglio di amministrazione propone una distribuzione pari a CHF 0.25 per azione con valore nominale di CHF 0.10 a carico delle riserve da apporti di capitale.

<i>in milioni di CHF, salvo altrimenti indicato</i>	31 dicembre 2013
Totale riserve da apporti di capitale prima della distribuzione proposta^{1,2}	41 692
Proposta di distribuzione dalle riserve da apporti di capitale nell'ambito delle riserve legali generali: CHF 0.25 per azione avente diritto al dividendo ³	(961)
Totale riserve da apporti di capitale dopo la distribuzione proposta	40 732

¹ Come riportato nel bilancio, le riserve da apporti di capitale di CHF 41 692 milioni fanno parte delle riserve legali generali di CHF 26 611 milioni, tenendo conto degli utili negativi non distribuiti di CHF 15 081 milioni. ² Con effetto dal 1° gennaio 2011, la Legge federale sull'imposta preventiva prescrive che i pagamenti a carico delle riserve da apporti di capitale siano esenti dall'imposta preventiva. Tale legislazione ha portato ad una interpretazione divergente da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e delle società circa gli importi qualificati come riserve da apporti di capitale e il riporto in bilancio. Alla luce di ciò, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha confermato che UBS potrà restituire agli azionisti CHF 27,4 miliardi di riserve da apporti di capitale riportate (situazione al 1° gennaio 2011) senza essere soggetta alla deduzione dell'imposta preventiva applicata ai dividendi corrisposti dagli utili non distribuiti. Al 31 dicembre 2013 questo importo è sceso a CHF 26,5 miliardi a seguito delle distribuzioni approvate dalle Assemblee generali ordinarie 2012 e 2013. La decisione in merito all'importo restante è stata rinviata a un secondo momento. ³ Le azioni aventi diritto al dividendo sono tutte le azioni emesse, ad eccezione delle azioni proprie detenute da UBS SA (casa madre) alla data di registrazione 14 maggio 2014.

B. Spiegazione

Il Consiglio di amministrazione propone di attribuire l'utile dell'esercizio 2013 alle riserve legali generali.

A condizione che la proposta di distribuzione dalle riserve da apporti di capitale sia approvata, il pagamento di CHF 0.25 per azione sarà corrisposto il 15 maggio 2014 a coloro che detengono azioni alla data di registrazione 14 maggio 2014. Le azioni saranno negoziate ex dividendo dal 12 maggio 2014 e, di conseguenza, l'ultimo giorno in cui potranno essere negoziate con il diritto di ricevere un dividendo sarà il 9 maggio 2014.

Punto 3

Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l'esercizio finanziario 2013

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l'esercizio 2013.

Punto 4

Modifiche degli Statuti ai sensi della nuova Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare varie modifiche agli Statuti in attuazione della nuova Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa.

B. Spiegazione

Il 3 marzo 2013 il popolo svizzero ha approvato l'iniziativa popolare Minder, che comporta cambiamenti di governance per le società anonime quotate in borsa. Il Consiglio federale svizzero ha pubblicato un'ordinanza in attuazione dell'iniziativa entrata in vigore il 1° gennaio 2014, fatte salve alcune disposizioni transitorie. Le modifiche apportate agli Statuti assicurano l'ottemperanza alla nuova Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa.

Per maggiori informazioni si rimanda al rapporto del Consiglio di amministrazione in merito alla proposta di modifiche degli Statuti e agli Statuti modificati allegati nell'appendice al presente invito.

Punto 5

Voto consultivo sulla direttiva europea in materia di requisiti di capitale del 2013 (CRD IV)

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di fissare a 2:1 il rapporto massimo della remunerazione variabile rispetto alla remunerazione fissa per tutti i collaboratori identificati come appartenenti al «code staff» di UBS SA o altrimenti soggetti alla fissazione di un rapporto massimo ai sensi della direttiva europea in materia di requisiti di capitale del 2013 (CRD IV). La proposta è soggetta ad approvazione con voto consultivo.

B. Spiegazione

La direttiva europea in materia di requisiti di capitale del 2013 (CRD IV) in termini generali fissa a 1:1 il rapporto massimo della remunerazione variabile rispetto alla remunerazione fissa di determinati collaboratori degli istituti finanziari. Tuttavia, la direttiva prevede che le società possono portare tale rapporto a un massimo di 2:1 per tali collaboratori previa approvazione degli azionisti ottenuta secondo una procedura specifica.

Si chiede l'approvazione della proposta per tutti i collaboratori identificati come appartenenti al «code staff» di UBS SA (ai fini delle norme dell'autorità britannica) per la performance relativa a quest'anno o in qualsiasi altro esercizio successivo. Attualmente sono identificati come appartenenti al «code staff» (ai sensi delle norme dell'Autorità di vigilanza del Regno Unito e/o degli standard tecnici normativi dell'Autorità bancaria europea) i membri del senior management, i collaboratori in ruoli chiave che assumono o controllano rischi materiali per conto dell'azienda e determinate altre tipologie di collaboratori ai quali si applica tale limite in virtù dei loro livelli remunerativi e/o della funzione svolta.

Una spiegazione dettagliata della proposta e della raccomandazione del Consiglio di amministrazione in merito alla CRD IV è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/aggm.

Ai sensi delle procedure definite nella CRD IV, la proposta si considererà accettata se sarà approvata dagli azionisti con una maggioranza di almeno il 66% in caso sia presente o rappresentato almeno il 50% delle azioni o, in caso contrario, con una maggioranza del 75%. I voti dei collaboratori interessati dalla proposta di innalzamento del rapporto non saranno contati. Il voto sul rapporto massimo definito nella direttiva europea in materia di requisiti di capitale del 2013 (CRD IV) è di natura consultiva.

Punto 6

Elezioni

6.1. Rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione propone di riconfermare nella loro carica per un altro anno Axel A. Weber, Michel Demaré, David Sidwell, Reto Francioni, Ann F. Godbehere, Axel P. Lehmann, Helmut Panke, William G. Parrett, Isabelle Romy, Beatrice Weder di Mauro e Joseph Yam, i cui mandati scadono in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014.



6.1.1. Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione con un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Axel A. Weber ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Axel A. Weber (1957) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 2012 e successivamente è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione. Axel A. Weber è stato presidente della Deutsche Bundesbank, la banca centrale tedesca, tra il 2004 e il 2011, periodo durante il quale è stato anche membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, membro del Consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali, governatore tedesco del Fondo monetario internazionale e membro dei Ministri e Governatori del G7 e del G20.

Axel A. Weber presiede il Corporate Responsibility Committee e il Governance and Nominating Committee.



6.1.2. Michel Demaré

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Michel Demaré per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Michel Demaré scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Michel Demaré ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Michel Demaré (1956) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 2009 e nell'aprile 2010 è stato nominato vicepresidente indipendente dal Consiglio di amministrazione. È presidente del Consiglio di amministrazione di Syngenta dal 2013. Dal 2005 al 2013 è stato Chief Financial Officer (CFO) di ABB.

Michel Demaré è membro dell'Audit Committee, del Governance and Nominating Committee e dello Human Resources and Compensation Committee.



6.1.3. David Sidwell

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di David Sidwell per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di David Sidwell scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. David Sidwell ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

David Sidwell (1953) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 2008 e nell'aprile 2010 è stato nominato Senior Independent Director dal Consiglio di amministrazione. Tra il 2004 e il 2007 è stato vicepresidente esecutivo e CFO di Morgan Stanley a New York; a fine 2007 è andato in pensione. Siede nel Consiglio di amministrazione di Fannie Mae.

David Sidwell presiede il Risk Committee ed è membro del Governance and Nominating Committee.



6.1.4. Reto Francioni

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Reto Francioni per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Reto Francioni scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Reto Francioni ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Reto Francioni (1955) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 2013. Reto Francioni è Chief Executive Officer (CEO) di Deutsche Börse AG dal 2005. Dal 2006 è professore di ricerca applicata dei mercati finanziari presso l'Università di Basilea. Dal 2002 al 2005 è stato presidente del Comitato di vigilanza e presidente dell'SWX Group, Zurigo.

Reto Francioni è membro del Corporate Responsibility Committee.



6.1.5. Ann F. Godbehere

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Ann F. Godbehere per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Ann F. Godbehere scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Ann F. Godbehere ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta.

Ann F. Godbehere (1955) è stata eletta nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 2009. È stata nominata CFO e direttore esecutivo di Northern Rock nel febbraio 2008 e ha ricoperto questi ruoli nella fase iniziale della nazionalizzazione dell'azienda fino alla sua partenza, avvenuta alla fine di gennaio 2009. In precedenza, dal 2003 al 2007, è stata CFO del Gruppo Swiss Re. Ann F. Godbehere è membro del Consiglio di amministrazione e presidente dei comitati di audit di Prudential plc, Rio Tinto plc e Rio Tinto Limited, Londra. È inoltre membro del Consiglio di amministrazione di British American Tobacco plc e del suo comitato di audit.

Ann F. Godbehere presiede lo Human Resources and Compensation Committee ed è membro dell'Audit Committee.



6.1.6. Axel P. Lehmann

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Axel P. Lehmann per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Axel P. Lehmann scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Axel P. Lehmann ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Axel P. Lehmann (1959) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 2009. È membro del Comitato esecutivo del Gruppo e, dal 2008, Group Chief Risk Officer di Zurich Insurance Group (Zurich). Inoltre, nel 2011, è stato nominato Regional Chairman Europe di Zurich e presidente del Consiglio di amministrazione di Farmers Group Inc.

Axel P. Lehmann è membro del Risk Committee.



6.1.7. Helmut Panke

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Helmut Panke per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Helmut Panke scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Helmut Panke ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Helmut Panke (1946) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 2004. È entrato a fare parte di BMW nel 1982 ed è stato presidente del Consiglio esecutivo di tale società tra il 2002 e il 2006. Siede nei Consigli di amministrazione di Microsoft Corporation, Singapore Airlines Ltd. e Bayer AG.

Helmut Panke è membro dello Human Resources and Compensation Committee e del Risk Committee.



6.1.8. *William G. Parrett*

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di William G. Parrett per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di William G. Parrett scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. William G. Parrett ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

William G. Parrett (1945) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale straordinaria dell'ottobre 2008. Ha svolto l'intera carriera presso Deloitte Touche Tohmatsu, di cui è stato CEO dal 2003 fino al suo pensionamento, avvenuto nel 2007. William G. Parrett è membro del Consiglio di amministrazione di Eastman Kodak Company, di Blackstone Group LP e di Thermo Fisher Scientific Inc. e ricopre la carica di presidente del comitato di audit di ciascuna di queste società. Siede altresì nel Consiglio di amministrazione di iGATE.

William G. Parrett presiede l'Audit Committee ed è membro del Corporate Responsibility Committee.



6.1.9. *Isabelle Romy*

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Isabelle Romy per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Isabelle Romy scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Isabelle Romy ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta.

Isabelle Romy (1965) è stata eletta nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 2012. Isabelle Romy è socia di Froriep, un grande studio legale svizzero specializzato in diritto commerciale. Dal 1995 al 2012 ha lavorato per un altro importante studio legale svizzero con sede a Zurigo, in cui è stata socia dal 2003 al 2012. Dal 2008 è vicepresidente della Commissione sanzioni di SIX Swiss Exchange.

Isabelle Romy è membro dell'Audit Committee e del Governance and Nominating Committee.



6.1.10. Beatrice Weder di Mauro

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Beatrice Weder di Mauro per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Beatrice Weder di Mauro scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Beatrice Weder di Mauro ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta.

Beatrice Weder di Mauro (1965) è stata eletta nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 2012. Beatrice Weder di Mauro, docente di economia, politica economica e macroeconomia internazionale presso l'Università Johannes Gutenberg di Magonza dal 2001, siede nei Consigli di amministrazione di Roche Holding SA e Robert Bosch GmbH.

Beatrice Weder di Mauro è membro dell'Audit Committee e del Risk Committee.



6.1.11. Joseph Yam

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Joseph Yam per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Joseph Yam scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Joseph Yam ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto.

Joseph Yam (1948) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 2011. È vicepresidente esecutivo della China Society for Finance and Banking e in tale veste presta consulenza alla People's Bank of China dal 2009. Ha ricoperto la carica di Chief Executive della Hong Kong Monetary Authority dal 1993 fino al suo pensionamento nel 2009. Siede nei Consigli di amministrazione di Johnson Electric Holdings Limited e UnionPay International Co., Ltd.

Joseph Yam è membro del Corporate Responsibility Committee e del Risk Committee.

I curriculum vitae più dettagliati sono disponibili nella sezione «Corporate governance, responsibility and compensation» del rapporto d'esercizio 2013 e su internet alla pagina www.ubs.com/boards.

6.2. Elezione dei membri dello Human Resources and Compensation Committee

In ottemperanza agli articoli 7 e 29 della nuova Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa l'Assemblea generale ordinaria elegge ogni membro dello Human Resources and Compensation Committee singolarmente ogni anno. Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere per un mandato di un anno quale membro dello Human Resources and Compensation Committee Ann F. Godbehere, Michel Demaré, Helmut Panke e Reto Francioni, i cui mandati scadono in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014.

6.2.1. Ann F. Godbehere

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'elezione di Ann F. Godbehere alla carica di membro dello Human Resources and Compensation Committee per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Ann F. Godbehere scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Ann F. Godbehere ha comunicato la sua disponibilità a essere eletta.

6.2.2. Michel Demaré

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'elezione di Michel Demaré alla carica di membro dello Human Resources and Compensation Committee per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Michel Demaré scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Michel Demaré ha comunicato la sua disponibilità a essere eletto.

6.2.3. Helmut Panke

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'elezione di Helmut Panke alla carica di membro dello Human Resources and Compensation Committee per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Helmut Panke scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Helmut Panke ha comunicato la sua disponibilità a essere eletto.

6.2.4. Reto Francioni

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'elezione di Reto Francioni alla carica di membro dello Human Resources and Compensation Committee per un mandato di un anno.

B. Spiegazione

Il mandato di Reto Francioni scade in concomitanza con l'Assemblea generale ordinaria 2014. Reto Francioni ha comunicato la sua disponibilità a essere eletto quale nuovo membro.

6.3. Elezione del rappresentante indipendente, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurigo

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone l'elezione di ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurigo, in qualità di rappresentante indipendente per un mandato di un anno che scadrà alla conclusione dell'Assemblea generale ordinaria nel 2015.

B. Spiegazione

In ottemperanza agli articoli 8 e 30 della nuova Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa l'Assemblea generale ordinaria elegge il rappresentante indipendente per un mandato di un anno che termina alla conclusione dell'Assemblea generale ordinaria nel 2015. ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurigo, ha confermato al Consiglio di amministrazione di possedere il livello di indipendenza richiesto per assumere questo ruolo.

6.4. Rielezione dell'ufficio di revisione, Ernst & Young SA, Basilea

A. Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di riconfermare Ernst & Young SA, Basilea, per un mandato di un anno come revisore dei conti di UBS SA, la casa madre, e del conto consolidato del Gruppo UBS.

B. Spiegazione

Su raccomandazione dell'Audit Committee, il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere come ufficio di revisione Ernst & Young SA, Basilea, per un ulteriore mandato di un anno. Ernst & Young SA, Basilea, ha confermato nei confronti dell'Audit Committee del Consiglio di amministrazione di possedere l'indipendenza necessaria a svolgere il proprio incarico di revisione e di ritenere che tale indipendenza non venga pregiudicata dagli altri mandati svolti per UBS SA. Tali mandati supplementari devono in ogni caso essere prima approvati in forma generica o specifica dall'Audit Committee. Ernst & Young SA, Basilea, ha inoltre confermato di non aver fornito a UBS SA alcun servizio precluso a una società di revisione principale in base alle disposizioni dell'autorità americana di vigilanza sulle borse, la Securities and Exchange Commission (SEC), nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.

Ernst & Young SA, Basilea, svolge il mandato di revisione per UBS SA dal 1998. Per i dettagli relativi all'indipendenza dei revisori di UBS e ai costi della revisione si rimanda alla sezione del rapporto d'esercizio 2013 «Corporate governance, responsibility and compensation».

Questioni organizzative

Diritto di voto

Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni al 2 maggio 2014, ore 17.00 CEST (e al 24 aprile 2014, ore 16.30 EDT presso il transfer agent negli Stati Uniti d'America, Computershare) sono autorizzati a partecipare all'Assemblea generale ordinaria con facoltà di voto.

Nessuna restrizione alla negoziazione di azioni UBS

L'iscrizione degli azionisti ai fini di voto non influisce sulla negoziazione delle azioni UBS detenute da azionisti iscritti prima, durante o dopo l'Assemblea generale ordinaria. Né la legge svizzera né gli Statuti di UBS SA impongono restrizioni di negoziazione per gli azionisti votanti alla prossima Assemblea generale ordinaria.

Biglietti d'ingresso per l'Assemblea generale ordinaria

Gli azionisti che sono iscritti nel registro delle azioni di UBS SA in Svizzera possono richiedere i loro biglietti d'ingresso entro il 2 maggio 2014 inviando il tagliando qui allegato al seguente indirizzo:

UBS SA, Shareholder Services, Casella postale, CH-8098 Zurigo.

Gli azionisti che sono iscritti nel registro delle azioni negli Stati Uniti d'America possono richiedere i loro biglietti d'ingresso per iscritto entro il 24 aprile 2014 al seguente indirizzo:

UBS SA, c/o Proxy Services, Computershare, P.O. Box 43006, Providence, RI 02940-3006, USA.

I biglietti d'ingresso saranno inviati a partire dal 23 aprile 2014. I biglietti emessi perdono la loro validità se le relative azioni sono vendute prima dell'Assemblea generale ordinaria e la vendita viene notificata al registro delle azioni.

Rappresentanza

Gli azionisti possono farsi rappresentare all'Assemblea generale ordinaria dal loro rappresentante legale oppure, mediante procura scritta, dalla loro banca depositaria o da un altro azionista avente diritto di voto o da ADB Altorfer Duss & Beilstein AG (Dr. Urs Zeltner, avvocato e notaio), Walchestrasse 15, CH-8006 Zurigo, quale rappresentante indipendente.

Per conferire l'incarico al rappresentante indipendente (ADB Altorfer Duss & Beilstein AG) è necessario completare e firmare il modulo di procura allegato. È garantita l'elaborazione nei tempi previsti per i moduli pervenuti entro il 2 maggio 2014.

Lingua / Trasmissione in Internet

L'Assemblea generale ordinaria si terrà in tedesco. Sarà disponibile una traduzione simultanea in inglese e francese nonché in tedesco per gli interventi in altre lingue. Le cuffie sono disponibili presso gli help desk situati all'entrata principale.

L'Assemblea generale ordinaria sarà trasmessa in diretta in inglese e tedesco su internet al sito www.ubs.com/agm.

Varie

Il dispositivo necessario per il voto elettronico sarà consegnato all'atto della registrazione al validation desk. Se decidete di lasciare l'Assemblea generale ordinaria prima della conclusione ufficiale, vi preghiamo di restituire l'apparecchio elettronico al validation desk.

Gli oratori sono pregati di registrarsi prima dell'inizio dell'Assemblea generale ordinaria presso l'apposito desk situato nella hall.

Il biglietto speciale per i trasporti pubblici basilesi allegato è valido per tutti i mezzi di trasporto pubblici all'interno della zona 10 per un viaggio di andata e ritorno all'Assemblea generale ordinaria (Messeplatz). Raccomandiamo l'uso dei mezzi di trasporto pubblici.

Statuti di UBS SA

7 maggio 2014

Il presente testo è una traduzione degli Statuti originali in tedesco («Statuten»).
Fa fede solo il testo in tedesco.

Nel presente documento è utilizzata la forma maschile per entrambi i sessi.

Indice

Capitolo 1

Ragione sociale, sede, scopo e
durata della società 28

Capitolo 2

Capitale azionario 29

Capitolo 3

Organi della società 32
A. Assemblea generale 32
B. Consiglio di amministrazione 36
C. Direttorio del Gruppo 41
D. Ufficio di revisione 42

Capitolo 4

Chiusura dei conti e ripartizione
degli utili, riserve 43

Capitolo 5

Pubblicazione e foro competente-
Retribuzione dei membri del Consiglio di
amministrazione e del Direttorio del Gruppo 44

Capitolo 6

Pubblicazione e foro competente 47

Rapporto del Consiglio di amministrazione in merito alla proposta di modifiche degli Statuti

I. Introduzione

Il 3 marzo 2013, il popolo svizzero ha approvato l'iniziativa popolare Minder, la quale comporta modifiche alla governance delle società anonime quotate in borsa. Il Consiglio federale svizzero ha emanato un'ordinanza per implementare l'iniziativa, la quale è entrata in vigore il 1° gennaio 2014, soggetta ad alcune disposizioni transitorie.

Le nuove regole richiedono, tra l'altro, una votazione annuale vincolante degli azionisti sulla retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione (CdA) e del Direttorio del Gruppo (DdG). Inoltre, gli Statuti devono evidenziare gli obblighi principali ed i poteri del comitato di remunerazione, i fattori di prestazione e della remunerazione basata su azioni per i membri del CdA e del DdG, come pure i limiti in merito ai mandati esterni, ai contratti di impiego, ai mandati nonché ai mutui dei membri del CdA e del DdG. Si rende dunque necessaria per UBS la modifica dei propri Statuti.

Il presente rapporto mostra le modifiche principali degli Statuti che il CdA propone agli azionisti UBS nell'ambito di quest'Assemblea generale annuale. Le modifiche proposte in rosso (che sono in linea con le norme attuali dell'ordinanza) sono contenute in questo allegato.

II. Modifiche proposte

A. Elezione dei membri del CdA, del Presidente del CdA, dei membri del comitato di remunerazione e del rappresentante indipendente

Le nuove disposizioni stabiliscono che i membri del CdA, il suo Presidente, i membri del comitato di remunerazione e il rappresentante indipendente devono essere eletti annualmente dagli azionisti. Gli Statuti attuali dell'UBS già prevedono l'elezione annuale dei membri del CdA. Sono tuttavia necessarie delle ulteriori modifiche degli Statuti per quanto riguarda l'elezione da parte degli azionisti del Presidente del CdA, dei membri del comitato di remunerazione e del rappresentante indipendente.

Se la carica di Presidente del CdA è vacante, il CdA nomina un nuovo Presidente per l'arco di tempo che intercorre fino alla prossima Assemblea generale annuale. Un sistema analogo viene proposto nel caso in cui un seggio del comitato di remunerazione fosse vacante, o in caso non ci fosse un rappresentante indipendente.

B. Rappresentanza degli azionisti all'Assemblea generale

A causa delle nuove disposizioni e come già implementato nella nostra ultima Assemblea generale, gli azionisti non possono più essere rappresentati da un membro di un organo della società o da parte di un depositario, come delle banche. Gli azionisti possono essere rappresentati solo dal loro rappresentante legale, da un altro azionista (mediante una procura scritta) o dal rappresentante indipendente (mediante una procura scritta o per via elettronica). Le modifiche degli Statuti proposte introducono questi cambiamenti.

C. Senior Independent Director

Sulla base della prassi già in vigore dal 2008 presso UBS, il CdA propone inoltre la modifica degli Statuti che prevede l'elezione di un Senior Independent Director tra i membri del CdA. Anche se non previsto dalla legge, ciò viene raccomandato da codici di corporate governance, come ad esempio il UK Corporate Governance Code. Il Senior Independent Director facilita il flusso di informazioni ed il sistema di comunicazione tra membri indipendenti del CdA e nei confronti degli azionisti e trasmette richieste e determinati temi al Presidente.

D. Comitato di remunerazione

Le nuove disposizioni prevedono che gli Statuti stabiliscano i principali obblighi e poteri del comitato di remunerazione. Secondo le modifiche proposte, la responsabilità principale del comitato di remunerazione è di sostenere il CdA nello stabilire ed esaminare la strategia e le direttive per la retribuzione presso UBS, nonché nel pronunciare i criteri di prestazione rilevanti per determinare la retribuzione individuale totale per ciascun membro del DdG. Inoltre, il comitato di remunerazione predispone le proposte all'attenzione dell'Assemblea generale in merito alle retribuzioni del CdA e del DdG. Per di più, il CdA può autorizzare il comitato di remunerazione tramite il regolamento organizzativo a riesaminare e stabilire gli obiettivi di rendimento dei membri del DdG e a valutare la loro prestazione rispetto a tali obiettivi in modo da determinare le raccomandazioni di retribuzione. In conformità con il regolamento organizzativo, tali raccomandazioni vengono presentate al CdA per considerazione o approvazione. Oltre a ciò, il comitato di remunerazione determina la retribuzione dei membri del CdA o sottopone la rispettiva proposta di retribuzione al CdA come previsto dal regolamento organizzativo. Mediante il regolamento organizzativo, il CdA può delegare ulteriori incarichi al comitato di remunerazione. Le modifiche proposte regolano anche il numero dei membri, la costituzione e l'organizzazione del comitato di remunerazione.

E. Retribuzioni dei membri del CdA e del DdG

1. *Approvazione da parte dell'Assemblea generale («Say on Pay»)*

Le nuove norme prevedono una votazione vincolante degli azionisti sull'importo totale delle retribuzioni del CdA e del DdG, rispettivamente, su base annuale. Le modifiche degli Statuti proposte distinguono tra i due organi in merito alle modalità di voto, le quali riflettono le diverse strutture di retribuzione:

- L'approvazione dell'importo totale massimo della retribuzione del CdA riguarda il termine del mandato venturo, cioè il periodo tra l'Assemblea generale presente e la seguente. Di conseguenza, il termine del mandato ed il periodo di retribuzione coincidono.
- In merito alla retribuzione del DdG, il CdA propone di:
 - Approvare l'importo totale massimo di retribuzioni fisse per l'esercizio annuale seguente. Gli azionisti approveranno dunque nell'Assemblea generale 2015 la retribuzione massima fissa per l'esercizio 2016. Ciò assicura ad entrambi, UBS ed i suoi membri del DdG, rassicurante solidità.
 - L'importo totale delle retribuzioni variabili, ossia compensi legati ai risultati, verrà invece approvato retroattivamente per l'esercizio annuale precedente. Per esempio, la retribuzione variabile per l'esercizio annuale 2014 sarà presentata agli azionisti per approvazione nell'Assemblea generale del 2015. Così, gli azionisti saranno in grado di votare sull'importo attuale della retribuzione variabile dei membri del CdA valutando la prestazione della società nell'anno in considerazione.

Il CdA ritiene che quest'approccio misto raggiunga il giusto equilibrio tra la certezza per UBS ed i suoi membri del DdG e la responsabilità in questioni di retribuzione per gli azionisti. Se ritenuto appropriato, il CdA può sottoporre una proposta diversa o aggiuntiva agli azionisti per approvazione.

Nel caso gli azionisti non dovessero approvare un importo di retribuzione proposto, il CdA è tenuto a formulare un'altra proposta, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, compreso il fatto che gli azionisti hanno respinto la proposta precedente, e sottoporla agli azionisti per approvazione all'Assemblea generale.

La prima votazione vincolante sulle retribuzioni, rispettivamente, del CdA e del DdG, si terrà nell'Assemblea generale annuale 2015. Oltre alle nuove votazioni vincolanti sull'importo totale delle retribuzioni, UBS intende continuare a sottoporre il rapporto di remunerazione ad un voto consultivo annuale degli azionisti, come viene già fatto dal 2009.

2. Principi generali di retribuzione

In linea con il sistema di retribuzione attuale, le modifiche degli Statuti proposte richiedono che il CdA progetti il sistema di retribuzione di UBS in modo da allineare retribuzione e rendimento sostenibile e a sostenere un'appropriatezza assunzione di rischi. Nel determinare la retribuzione individuale, deve essere considerata la posizione ed il livello di responsabilità del beneficiario, nonché la prestazione di UBS.

La remunerazione dei membri del CdA consiste nella remunerazione base e può comprendere altri elementi di remunerazione e prestazione. È intesa a riconoscere la responsabilità e la natura dirigenziale del ruolo dei membri del CdA, ad attirare e detenere individui qualificati e ad assicurare la conformità con gli interessi degli azionisti.

In linea con la buona norma, i membri del DdG ricevono una retribuzione fissa e possono essere valutati per un premio variabile relativo alla prestazione. La retribuzione fissa comprende il salario base e può contenere altri elementi e benefici, come contributi a fondi pensione. La retribuzione variabile è disciplinata da misure di rendimento finanziarie e non finanziarie le quali prendono in considerazione la prestazione di UBS e/o di una parte della stessa, gli obiettivi rispetto al mercato, ad altre società, a benchmark paragonabili, obiettivi strategici di breve e lunga durata, e/o obiettivi individuali. Allo scopo di allineare adeguatamente la retribuzione variabile del DdG con i principi generali di retribuzione e di rispettare gli imperativi regolamentari applicabili, il CdA (o, se delegato a farlo, il comitato di remunerazione) impone appropriati differimenti, condizioni di revoca, restrizioni di trasferimento, limiti di retribuzione, disposizioni contro atti sfavorevoli e/o simili metodi. Inoltre, le modifiche proposte richiedono che parti della retribuzione variabile siano soggette a dei periodi di acquisto o di blocco (vesting periods) di alcuni anni.

Ritenuto che l'Assemblea generale approva la retribuzione fissa del DdG futura, è necessario prevedere situazioni in cui una nuova persona giunga al DdG o venga promossa nel DdG (per esempio, da un'altra posizione nel DdG a Group CEO) dopo che la retribuzione fissa sia stata approvata. Le nuove norme, perciò, prevedono che gli Statuti comprendano un importo di riserva con il quale le retribuzioni fisse di tali membri del DdG vengono finanziate durante il/i periodo/i di retribuzione già approvato/i. Il CdA propone un importo aggiuntivo per tali membri del DdG che non oltrepassi nel totale il 40% della media dell'importo totale annuale di retribuzione versato al DdG durante i tre anni precedenti.

F. Contratti con membri del CdA e del DdG

Le nuove norme esigono che gli Statuti indichino la durata massima o il termine di disdetta massimo dei contratti in merito alla retribuzione dei membri del CdA e del DdG, i quali, comunque, non possono eccedere la durata di un anno. Per rispettare tali regole, le modifiche degli Statuti proposte vincolano la durata massima dei contratti con i membri del CdA con il termine del loro mandato di un anno. Contratti di lavoro con membri del DdG possono prevedere un termine di disdetta o un termine fisso fino a dodici mesi. Contratti con membri del DdG possono anche includere una clausola di non concorrenza, soggetta, però, a due restrizioni: Primo, la clausola deve essere limitata a non più di un anno dopo la fine del rapporto di lavoro. Secondo, l'indennità per la clausola di non concorrenza – che è in molti casi prevista dalle leggi sul lavoro – non può eccedere il totale della retribuzione ricevuta dal membro del DdG nel precedente esercizio annuale.

G. Mandati al di fuori di UBS

Le nuove norme richiedono che gli Statuti limitino il numero di mandati dei membri del CdA e del DdG tenuti al di fuori del Gruppo UBS. In linea con le pratiche di buona norma, le modifiche proposte limitano il numero massimo di mandati permessi ai membri del CdA a quattro appartenenze al Consiglio di società quotate (oltre a UBS) e cinque mandati in società non quotate. I membri del DdG possono tenere solo l'appartenenza al Consiglio in un'eventuale società quotata, e cinque appartenenze supplementari in società non quotate; ciascun mandato è soggetto all'approvazione del CdA. Inoltre, i membri del CdA e del DdG possono esercitare un numero limitato di mandati su richiesta di UBS e mandati per conto di associazioni, organizzazioni caritative, trust o fondazioni di previdenza professionale.

H. Mutui

Secondo le nuove norme, gli Statuti devono determinare l'importo dei mutui che UBS può concedere ai membri del CdA e del DdG. Le modifiche proposte limitano la capacità di UBS di concedere mutui a tali persone in due modi: Primo, i mutui devono essere concessi nel corso delle attività normali a condizioni simili a quelle dei mutui concessi ai dipendenti dell'UBS. Secondo, il valore totale di tali mutui non deve eccedere CHF 20 milioni per membro.

I. Modifiche varie

Le seguenti proposte di modifiche non contengono cambiamenti sostanziali degli Statuti, ma riflettono dei cambiamenti legislativi, chiarificano regole esistenti o aggiornano la terminologia:

- Le nuove norme del diritto contabile nel Codice delle obbligazioni svizzero entrate in vigore al 1° gennaio 2013 richiedono che la società a partire dall'esercizio annuale 2015 predisponga un «rapporto della situazione» al posto di un «rapporto annuale». Le modifiche proposte rispecchiano tale cambiamento. Durante quest'Assemblea generale, nonché durante quella del 2015, gli azionisti saranno tuttavia invitati ad approvare il «rapporto annuale» (al posto del «rapporto della situazione»).
- Alcune modifiche rispecchiano le nuove direttive formali di rivelare la retribuzione concessa ai membri del CdA e del DdG in un rapporto separato, al posto delle note comprese nei conti annuali (come fatto finora).
- Ulteriori modifiche precisano gli Statuti e assicurano una terminologia uniforme.

Capitolo 1

Ragione sociale, sede, scopo e durata della società

Ragione sociale, sede	Articolo 1 Sotto la ragione sociale UBS AG/UBS SA/UBS Inc. è costituita una società anonima con sede a Zurigo e Basilea.
Scopo	Articolo 2 ¹ La società ha per scopo l'esercizio di una banca. La sua cerchia d'affari comprende tutti i tipi di operazioni bancarie, finanziarie, di consulenza, di servizi e commerciali in Svizzera e all'estero. ² La società può costituire in Svizzera e all'estero filiali e rappresentanze, nonché fondare banche, società finanziarie e altre imprese di ogni tipo, acquisire partecipazioni in simili aziende o assumerne la gestione operativa. ³ La società è autorizzata ad acquistare, gravare e vendere beni immobili e diritti di superficie in Svizzera e all'estero.
Durata	Articolo 3 La durata della società è illimitata.

Capitolo 2

Capitale azionario

Capitale azionario

Articolo 4

¹ Il capitale azionario della società ammonta a CHF 384 200 206,90 (trecentoottantaquattro milioni duecentomila duecentosei franchi svizzeri e novanta centesimi), è interamente liberato ed è suddiviso in 3 842 002 069 azioni nominative. Ogni azione ha un valore nominale di CHF 0,10.

² Con decisione dell'Assemblea generale, le azioni nominative possono essere convertite in azioni al portatore e le azioni al portatore in azioni nominative.

Capitale azionario condizionale

Articolo 4a

Piani di partecipazione dei collaboratori UBS SA

¹ Il capitale azionario può essere aumentato tramite l'emissione di un massimo di 138 759 156 azioni nominative del valore nominale di CHF 0,10 ciascuna, da liberare interamente, per un importo massimo di CHF 13 875 915,60 in seguito all'esercizio di diritti d'opzione che sono stati attribuiti ai collaboratori e ai membri di direzione e del Consiglio di amministrazione della società e delle società affiliate. Il diritto di opzione e il diritto preferenziale di sottoscrizione sono esclusi. L'attribuzione di queste opzioni ai collaboratori rispettivamente ai membri della direzione e del Consiglio di amministrazione della società e delle sue affiliate avverrà secondo i piani emanati dal Consiglio di amministrazione e il suo «Compensation Committee». L'acquisto di azioni tramite l'esercizio dei diritti di opzione così come pure ogni successivo trasferimento delle azioni sono soggette alle restrizioni all'iscrizione ai sensi dell'articolo 5 degli Statuti.

² Il capitale azionario può essere aumentato per un importo massimo di CHF 38 000 000 mediante l'emissione di un massimo di 380 000 000 azioni nominative interamente liberate con un valore nominale di CHF 0,10 ciascuna in seguito all'esercizio, facoltativo o obbligatorio, di diritti di conversione e/o opzioni assegnati nell'ambito dell'emissione, da parte della società o di una delle società del gruppo, di obbligazioni o strumenti finanziari simili su mercati dei capitali nazionali o internazionali. I diritti preferenziali degli azionisti sono soppressi. I detentori di diritti di conversione e/o opzioni hanno diritto di sottoscrivere le nuove azioni. Le condizioni dei diritti di conversione e/o delle opzioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'acquisto di azioni tramite l'esercizio, facoltativo o obbligatorio, di diritti di conversione e/o opzioni, così come pure qualsiasi successivo trasferimento di azioni, è soggetto alle disposizioni in materia di registrazione ai sensi dell'articolo 5 degli Statuti.

Nell'ambito dell'emissione di obbligazioni convertibili o obbligazioni con opzioni o strumenti finanziari simili, il Consiglio di amministrazione è autorizzato a limitare o escludere il diritto di sottoscrizione preferenziale degli azionisti se tale strumento è emesso (i) su mercati dei capitali nazionali o internazionali o (ii) a favore di uno o più investitori finanziari. Se i diritti di sottoscrizione preferenziali sono limitati o soppressi dal Consiglio di amministrazione, si applica quanto segue: l'emissione dello strumento finanziario deve avvenire alle condizioni di mercato prevalenti, e le nuove azioni devono essere emesse ai sensi delle rispettive condizioni di tale strumento. I diritti di conversione possono essere esercitati durante un periodo massimo di 10 anni, e le opzioni possono essere esercitate durante un periodo massimo di 7 anni, in entrambe i casi a partire dalla data della rispettiva emissione. L'emissione di nuove azioni in seguito all'esercizio facoltativo o obbligatorio di diritti di conversione o opzioni deve avvenire a condizioni che tengono conto del prezzo di mercato delle azioni e/o strumenti comparabili con un prezzo di mercato al momento dell'emissione dello strumento finanziario rilevante.

Articolo 5

Registro delle azioni e nomineees

¹ Per le azioni nominative viene tenuto un registro delle azioni su cui vengono iscritti i proprietari e gli usufruttuari con indicazione del cognome e nome, domicilio, indirizzo e nazionalità (per le persone giuridiche indicazione della sede). Qualora le azioni siano detenute collettivamente da più persone, queste possono essere iscritte collettivamente come azionisti sul registro delle azioni purché prestino tutte la dichiarazione di cui al cpv. 3.

² Se un azionista cambia domicilio o sede, egli deve comunicare alla società il nuovo indirizzo. Finché non lo avrà fatto, tutta la corrispondenza gli verrà inviata, con ogni effetto giuridico, all'indirizzo figurante nel registro delle azioni.

³ Gli acquirenti di azioni nominative vengono su richiesta iscritti nel registro delle azioni come azionisti con diritto di voto, se dichiarano esplicitamente di aver acquistato tali azioni a proprio nome e per proprio conto. Se l'acquirente non è disposto a rilasciare una tale dichiarazione, il Consiglio di amministrazione può rifiutare l'iscrizione con diritto di voto.

⁴ Le restrizioni all'iscrizione secondo il cpv. 3 valgono anche per le azioni sottoscritte o acquistate tramite l'esercizio di un diritto di opzione o di conversione.

⁵ Il Consiglio di amministrazione, dopo aver sentito l'azionista o il nominee iscritto, è autorizzato ad annullare le iscrizioni nel registro delle azioni quale azionista con diritto di voto con effetto retroattivo alla data di iscrizione, se esse sono state ottenute in base a false indicazioni. L'interessato deve essere subito informato di tale annullamento.

⁶ Il Consiglio di amministrazione definisce i principi validi per l'iscrizione di amministratori fiduciari/nominees ed emana la regolamentazione necessaria all'osservanza delle presenti disposizioni.

Articolo 6

Forma delle azioni

¹ Conformemente al capoverso 2, le azioni nominative della società saranno emesse sotto forma di titoli non documentati (ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero) e di titoli contabili (ai sensi della Legge sui titoli contabili).

² In seguito alla propria iscrizione nel libro delle azioni, l'azionista può in qualsiasi momento richiedere alla società di emettere un attestato concernente le azioni nominative in suo possesso; tuttavia non ha alcun diritto alla stampa e alla consegna dei certificati azionari. Per contro, la società può in qualsiasi momento stampare e consegnare i certificati azionari relativi alle azioni nominative (certificati singoli, certificati attestanti il possesso di una pluralità di azioni o certificati globali). Ha inoltre la facoltà di ritirare le azioni nominative emesse sotto forma di titoli contabili dal rispettivo sistema di deposito. Con il consenso dell'azionista, la società può cancellare i certificati emessi che le vengono restituiti senza sostituirli.

Articolo 7

Esercizio dei diritti

¹ La società riconosce solo un rappresentante per azione.

² Il diritto di voto e i diritti ad esso attinenti possono essere esercitati nei confronti della società da parte di una persona che viene iscritta nel registro delle azioni con diritto di voto.

Capitolo 3

Organi della società

A. Assemblea generale

Competenza	Articolo 8 L'Assemblea generale è l'organo supremo della società.
Tipi di assemblea generale a. Assemblea generale ordinaria	Articolo 9 L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale; almeno venti giorni prima dell'adunanza devono essere depositate presso le sedi della società la relazione d'esercizio, la relazione sulle retribuzioni e le relazioni dell'ufficio di revisione perché possano essere consultate dagli azionisti.
b. Assemblea generale straordinaria	Articolo 10 ¹ Un'Assemblea generale straordinaria ha luogo se il Consiglio di amministrazione o l'ufficio di revisione lo ritengono necessario. ² Le Assemblee generali straordinarie devono essere inoltre convocate su delibera dell'Assemblea generale o se uno o più azionisti che rappresentino insieme almeno un decimo del capitale azionario ne richiedano la convocazione per iscritto indicandone gli oggetti all'ordine del giorno e le proposte.
Convocazione	Articolo 11 ¹ L'Assemblea generale viene convocata dal Consiglio di amministrazione, in caso di necessità dall'ufficio di revisione, almeno venti giorni prima del giorno dell'adunanza. La convocazione avviene mediante avviso unico pubblicato sull'organo previsto per le pubblicazioni della società. Agli azionisti iscritti sarà inviato l'invito. ² Nella convocazione devono essere indicati gli oggetti all'ordine del giorno come pure le proposte del Consiglio di amministrazione e degli azionisti nonché, in caso di elezioni, i nomi dei candidati proposti.

Iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno

Articolo 12

¹ Azionisti che rappresentino azioni per un valore nominale di CHF 62 500 possono, entro un termine pubblicato dalla società, chiedere per iscritto, indicando le proposte, l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

² Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'Assemblea generale straordinaria o di istituire una verifica speciale fatte in occasione di un'Assemblea generale.

Presidenza, scrutinatori, protocollo

Articolo 13

¹ Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'Assemblea generale e designa il Segretario nonché gli scrutinatori necessari; in caso d'impedimento la funzione è esercitata da un Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio di amministrazione designato dal Consiglio stesso.

² Sulle deliberazioni viene redatto un processo verbale che deve essere firmato dal presidente [dell'assemblea](#) e dal Segretario.

Rappresentanza degli azionisti

Articolo 14

¹ Il Consiglio di amministrazione emana le prescrizioni sulla partecipazione e la rappresentanza all'Assemblea generale, [compresi i requisiti in merito alle procure](#).

² Un azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale solo dal suo rappresentante legale ~~o~~, mediante una procura scritta, da un altro azionista con diritto di voto, ~~un organo rappresentante, il rappresentante o, mediante una procura scritta o per via elettronica, dal indipendente del diritto di voto o un rappresentante depositario rappresentante indipendente~~.

³ Sul riconoscimento della procura decide il presidente [dell'assemblea](#).

Rappresentante indipendente

Articolo 15

¹ L'Assemblea generale elegge il rappresentante indipendente fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria.

² È ammessa la rielezione.

³ Se la società non ha un rappresentante indipendente, il Consiglio di amministrazione ne nomina uno per la successiva Assemblea generale.

Diritto di voto

Articolo 15-16

Ogni azione dà diritto a un voto.

Decisioni, nomine

Articolo 16-17

¹ L'Assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti espressi, escluse le schede in bianco e nulle. Permangono riservate-riservati questi Statuti nonché le disposizioni legali imperative.

² È richiesta una dimaggioranza che raccolga almeno i due terzi dei voti rappresentati per apportare una modifica all'art. 18-19 dei presenti Statuti, per la destituzione di un quarto o più membri del Consiglio di amministrazione, nonché per l'abrogazione o la modifica del presente art. 16-17 cpv. 2 degli Statuti.

³ Il presidente dell'assemblea decide se votazioni ed elezioni debbano avvenire per via elettronica o per alzata di mano. Votazioni ed elezioni possono essere tenute anche in regolare forma scritta. Gli azionisti che dispongono unitamente di almeno il 3% dei voti rappresentati, possono richiedere in ogni momento una votazione o un'elezione per via elettronica o in forma scritta.

⁴ Nel caso di votazioni ed elezioni in forma scritta, il presidente dell'assemblea può disporre che, per accelerare il computo dei voti, vengano raccolte soltanto le schede degli azionisti che vogliano astenersi dal voto o che intendano esprimere un voto negativo, mentre tutte le altre azioni rappresentate all'Assemblea generale al momento dello scrutinio siano ritenute voti favorevoli.

Poteri

Articolo ~~17-18~~

L'Assemblea generale dispone dei seguenti poteri:

- a) Approvare e modificare gli Statuti
- b) Nominare i membri ed il presidente del Consiglio di amministrazione e l'ufficio di revisione i membri del comitato di retribuzione
- c) Nominare l'ufficio di revisione
- d) Nominare il rappresentante indipendente
- ee) Approvare il rapporto annuale della situazione e il conto di Gruppo
- ef) Approvare il conto annuale e deliberare in merito all'impiego dell'utile di bilancio
- g) Approvare la retribuzione del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo secondo l'art. 43 di questi Statuti.
- eh) Dare discharge ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo in merito all'amministrazione
- fi) Deliberare sugli oggetti che sono riservati all'Assemblea generale dalla legge o dagli Statuti o che le vengono presentati dal Consiglio di amministrazione.

B. Consiglio di amministrazione

Numero di membri	Articolo 18-19 Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di sei e da un massimo di dodici membri.
Durata del mandato	Articolo 19-20 ¹ La durata del mandato dei membri del Consiglio di amministrazione è pari a un anno, ossia il periodo compreso tra due Assemblee generali ordinarie, e del suo presidente termina alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. ² I membri il cui mandato è scaduto sono immediatamente rieleggibili.
Organizzazione	Articolo 20-21 ¹ Il Consiglio di amministrazione, eccetto per l'elezione del presidente e dei membri del comitato di retribuzione da parte dell'Assemblea generale, si autostituisce. Nomina tra i suoi membri il presidente e almeno un vicepresidente e un Senior Independent Director. ² Il Consiglio di amministrazione designa il suo Segretario al quale non occorre essere membro del Consiglio di amministrazione. ³ Se la carica di presidente è vacante, il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un nuovo presidente per la rimanente durata del mandato.
Convocazione, partecipazione	Articolo 21-22 ¹ Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo esigano, ma in ogni caso almeno sei volte all'anno. ² Il Consiglio di amministrazione va anche convocato qualora uno dei suoi membri oppure il Group Chief Executive Officer ne faccia richiesta scritta al presidente.

Decisioni

Articolo 22-23

¹ Il Consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti decide il presidente della riunione.

² Il Consiglio di amministrazione stabilisce nel regolamento organizzativo il quorum delle presenze e le modalità delle deliberazioni. Per le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito agli adeguamenti e agli accertamenti inerenti agli aumenti di capitale non è necessario il quorum.

Attribuzioni, poteri

Articolo 23-24

Al Consiglio di amministrazione spettano l'alta direzione della società nonché la vigilanza e il controllo della gestione degli affari. Il Consiglio di amministrazione può inoltre prendere decisioni su qualsiasi questione che non sia attribuita dalla legge o dagli statuti all'Assemblea generale o ad un altro organo.

Alta direzione della società

Articolo 24-25

L'alta direzione della società comprende in particolare:

- a) la discussione preliminare e la deliberazione sulle proposte da sottoporre all'Assemblea generale
- b) l'emanazione dei regolamenti e delle direttive necessari per l'esercizio delle attività e la delimitazione delle competenze, segnatamente del regolamento organizzativo nonché del regolamento sulla revisione del Gruppo
- c) l'emanazione dei principi applicabili per la contabilità, il controllo finanziario e dei rischi nonché la pianificazione finanziaria, segnatamente l'assegnazione di mezzi propri e capitale di rischio all'attività operativa
- d) la delibera sulla strategia del Gruppo e su altri oggetti che conformemente al regolamento organizzativo sono riservati al Consiglio di amministrazione
- e) la nomina e la revoca (i) del Chief Executive Officer, (ii) di altri membri del Direttorio del Gruppo nella misura in cui il regolamento organizzativo prevede che vengano nominati dal Consiglio di amministrazione, e (iii) del capo della revisione del Gruppo

- f) la delibera sull'aumento del capitale azionario, entro i limiti in cui ciò rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione (art. 651 cpv. 4 CO), sulla fissazione dell'aumento di capitale (art. 652e CO) nonché sulla fissazione di aumenti di capitale e relative modifiche degli Statuti.

Articolo 25-26

Vigilanza, controllo

La vigilanza e il controllo della gestione degli affari comprendono in particolare:

- a) la trattazione del rapporto annuale della situazione, del conto di Gruppo e del conto annuale della relazione sulle retribuzioni nonché dei bilanci trimestrali
- b) la presa in consegna dei rapporti periodici sull'esercizio e sulla situazione del Gruppo, sulla situazione e sull'andamento dei rischi paese, dei rischi delle controparti e di mercato e sull'impiego dei mezzi propri e del capitale di rischio ai fini dell'attività operativa
- c) l'esame dei rapporti stilati dall'ufficio di revisione sui conti annuali.

Articolo 26-27

Delega, regolamento organizzativo

Con riserva degli art. 24-25 e 25-26 degli Statuti il Consiglio di amministrazione può delegare una parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. L'attribuzione delle competenze e delle mansioni va disciplinata nel regolamento organizzativo.

Articolo 28

Numero di membri, durata del mandato e organizzazione del comitato di retribuzione

¹ Il comitato di retribuzione è composto da minimo tre membri del Consiglio di amministrazione.

² Il comitato di retribuzione si organizza autonomamente, nei limiti previsti dalle leggi e dagli Statuti. Il Consiglio di amministrazione nomina il presidente.

³ Se il comitato di retribuzione non è al completo, il Consiglio di amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato.

Attribuzioni e poteri del comitato di retribuzione

Articolo 29

¹ Il comitato di retribuzione assiste il Consiglio di amministrazione nello stabilire e controllare la strategia e le direttive per la retribuzione della società nonché nel pronunciare i criteri di prestazione rilevanti per determinare la retribuzione individuale totale per ciascun membro del Direttorio di Gruppo. Il comitato di retribuzione prepara anche le proposte del Consiglio di amministrazione all'Assemblea generale in merito alla retribuzione del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo, e può sottoporre al Consiglio di amministrazione ulteriori proposte relative a faccende di natura retributiva.

² Il Consiglio di amministrazione stabilisce e trascrive in un regolamento organizzativo, (i) per quali funzioni del Direttorio di Gruppo il comitato di retribuzione deve stabilire e riesaminare gli obiettivi di rendimento di natura finanziaria e non finanziaria e valutare la prestazione rispetto a tali obiettivi in modo da determinare le raccomandazioni di retribuzione per i membri del Consiglio di amministrazione. In conformità con il regolamento organizzativo, tali raccomandazioni vengono presentate al Consiglio di amministrazione per considerazione ed approvazione, soggette all'approvazione da parte dell'Assemblea generale ai sensi dell'articolo 43 degli Statuti. Il comitato di retribuzione determina e sottopone una proposta per la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione al Direttorio di Gruppo, soggetto all'approvazione da parte dell'Assemblea generale ai sensi dell'articolo 43 degli Statuti.

³ Il Consiglio di amministrazione può delegare ulteriori compiti al comitato di retribuzione, i quali vengono fissati in un regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 27-30

Diritto di firma

¹ Affinché la firma a nome della società sia vincolante, sono in linea di massima necessarie le firme di due aventi diritto di firma.

² I dettagli saranno disciplinati nel regolamento organizzativo e in una apposita direttiva del Gruppo.

Rimunerazione- Mandati

Articolo 28-31

¹ Il Consiglio di amministrazione stabilisce una remunerazione per i suoi membri. Nessun membro del Consiglio di amministrazione può esercitare più di quattro mandati supplementari in società quotate in borsa e cinque attività supplementari in non quotate.

² I seguenti mandati non sono sottomessi alle restrizioni elencate al capoverso 1:

- a) I mandati esercitati in imprese che sono controllate dalla società o le quali controllano la società.
- b) I mandati esercitati su richiesta della società o di imprese da essa controllate. Nessun membro del Consiglio di amministrazione può esercitare più di dieci di questi mandati.
- c) I mandati per conto di associazioni, organizzazioni caritative, fondazioni, trust o di fondazioni di previdenza professionale. Nessun membro del Consiglio di amministrazione può esercitare più di dieci di questi mandati.

³ Vengono considerati mandati, le attività negli organi superiori di direzione o di amministrazione di enti giuridici che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio o in un analogo registro estero. Le attività in società diverse ma sotto controllo comune vengono considerate un solo ed unico mandato.

Articolo 32

Durata dei contratti relativi alla retribuzione

La società o le imprese da essa controllate possono concludere con i membri del Consiglio di amministrazione dei contratti relativi alla loro retribuzione per una durata determinata. La durata ed il termine di disdetta devono essere conformi alla durata del mandato e rispettare la legge.

Articolo 33

Mutui

I mutui concessi ai membri del Consiglio di amministrazione devono essere concessi nel corso delle attività normali a condizioni simili a quelle dei mutui concessi ai dipendenti della società o le imprese da essa controllate. Il valore totale di tali mutui non eccede CHF 20'000'000 per membro.

C. Direttorio del Gruppo

Articolo 29-34

Organizzazione

Il Direttorio del Gruppo si compone del Chief Executive Officer e di almeno altri tre membri come precisato nel regolamento organizzativo.

Articolo 30-35

Attribuzioni, poteri

¹ La direzione del Gruppo compete al Direttorio del Gruppo guidato dal Chief Executive Officer. Quest'ultimo è l'organo operativo supremo ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio. Esso applica la strategia del Gruppo decisa dal Consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione ed è responsabile del risultato del Gruppo.

² I compiti e le facoltà del Direttorio del Gruppo e delle altre unità dirigenziali definite dal Consiglio di amministrazione vanno disciplinate nel regolamento organizzativo.

Articolo 36

Mandati

¹ Nessun membro del Direttorio del Gruppo può esercitare più di un mandato supplementare in società quotate in borsa nonché cinque mandati supplementari in società non quotate, soggetti all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

² I seguenti mandati non sono sottomessi alle restrizioni elencate al capoverso 1:

a) I mandati esercitati in imprese che sono controllate dalla società o le quali controllano la società

b) I mandati esercitati su richiesta della società o di imprese da essa controllate. Nessun membro del Direttorio del Gruppo può esercitare più di dieci di questi mandati.

c) I mandati per conto di associazioni, organizzazioni caritative, fondazioni, trust o di fondazioni di previdenza professionale. Nessun membro del Direttorio del Gruppo può esercitare più di [otto] di questi mandati.

³ Vengono considerati mandati le attività negli organi superiori di direzione o di amministrazione di enti giuridici che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio o in un analogo registro estero. Le attività in imprese diverse ma sotto controllo comune vengono considerate un solo ed unico mandato.

Durata del contratto di lavoro

Articolo 37

¹ La durata dei contratti di lavoro con i membri del Direttorio del Gruppo può essere indeterminata, con un termine di disdetta al massimo di dodici mesi, o determinata, per una durata di un anno al massimo.

² La società o le imprese da essa controllate possono concludere degli accordi di non concorrenza per la durata fino ad un anno per il periodo in seguito alla fine del rapporto di lavoro. L'indennità non può eccedere il totale di retribuzione pagata al membro per l'ultimo esercizio annuale completo che precede la fine del rapporto di lavoro.

Mutui

Articolo 38

I mutui concessi ai membri del Direttorio del Gruppo devono essere concessi nel corso delle attività normali a condizioni simili a quelle dei mutui concessi ai dipendenti della società o le imprese da essa controllate. Il valore totale di tali mutui non eccede CHF 20'000'000 per membro.

D. Ufficio di revisione

Durata del mandato, poteri e obblighi

Articolo 34-39

¹ Come ufficio di revisione va designata una società di revisione soggetta alla sorveglianza statale come richiesto a norma di legge.

² L'ufficio di revisione viene nominato dall'Assemblea generale per un mandato di un anno. I diritti e gli obblighi dell'ufficio di revisione sono definiti dalla legge.

³ L'Assemblea generale può nominare per un mandato di tre anni un organo di revisione speciale che fornisca le necessarie conferme di verifica in caso di aumenti di capitale.

Capitolo 4

Chiusura dei conti e ripartizione degli utili, riserve

Esercizio	Articolo <u>32-40</u> Il conto annuale e il conto di Gruppo si concludono annualmente al 31 dicembre.
Impiego dell'utile di bilancio	Articolo <u>33-41</u> ¹ Dell'utile annuo viene assegnato in primo luogo almeno il 5% alla riserva legale generale, fino a che questa abbia raggiunto il 20% del capitale azionario. ² Con riserva delle disposizioni della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio e del Codice delle obbligazioni, il saldo rimanente è a libera disposizione dell'Assemblea generale che può impiegarlo anche per costituire riserve libere o speciali.
Riserve	Articolo <u>34-42</u> I prelevamenti dalla riserva legale generale vengono decisi, nell'ambito delle disposizioni legali, dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di amministrazione.

Capitolo 5

Publicazione e foro competente- Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo

Approvazione della retribuzione del Consiglio di amministrazione e del Direttorio di Gruppo

Articolo 43

¹ L'Assemblea generale approva le proposte del Consiglio di amministrazione in merito a:

- a) l'importo totale massimo delle retribuzioni del Consiglio di amministrazione per il periodo fino alla prossima Assemblea generale ordinaria.
- b) l'importo totale massimo delle retribuzioni fisse del Direttorio di Gruppo per l'esercizio annuale seguente.
- c) l'importo totale delle retribuzioni variabili del Direttorio di Gruppo per l'esercizio annuale precedente.

² Il Consiglio di amministrazione può richiedere all'Assemblea generale l'approvazione per altre o ulteriori proposte in merito allo stesso o altri periodi di tempo.

³ Nel caso l'Assemblea generale non approvi una proposta del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo determina, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, il rispettivo ammontare totale (massimo) o ammontare parziale (massimo), e sottopone tale somma o tali somme per l'approvazione all'Assemblea generale.

⁴ La società o le imprese da essa controllate possono versare retribuzioni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea generale soggette ad una successiva approvazione da parte dell'Assemblea generale.

Articolo 44

Principi generali di retribuzione

¹ Il sistema di retribuzione della società è inteso ad allineare retribuzione e rendimento sostenibile e a sostenere un'appropriate e controllata assunzione di rischi.

² Determinando la retribuzione individuale, il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione, prende in considerazione la posizione ed il livello di responsabilità del beneficiario e la prestazione della società nonché delle imprese da essa controllate. Assicura la conformità con gli imperativi regolamentari applicabili.

³ La retribuzione può essere versata o concessa in contanti, in azioni, in strumenti finanziari o in unità, in natura o sotto forma di prestazioni. Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione, determina le caratteristiche principali, come condizioni di assegnazione, di acquisto (vesting), di esercizio e della scadenza dei diritti nonché le adeguate disposizioni contro atti sfavorevoli. Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione può provvedere, tra l'altro, alla continuazione, all'accelerazione o alla soppressione delle condizioni di acquisto (vesting) e di esercizio nonché al pagamento o all'assegnazione di una retribuzione presumendo il raggiungimento degli obiettivi, in particolare, nell'eventualità di avvenimenti prestabiliti come ad esempio il cambio di controllo o il termine del rapporto di lavoro o del mandato. La società o imprese da essa controllate possono procurarsi le azioni necessarie per soddisfare i propri obblighi di pagamento acquistandole sul mercato o, nella misura del possibile, utilizzando il capitale azionario condizionato della società.

⁴ La retribuzione può essere pagata sia dalla società, sia da imprese da essa controllate.

Articolo 45

Retribuzione del Consiglio di amministrazione

¹ La retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione comprende il compenso base e può comprendere altri elementi di ricompenso e prestazioni. ~~In certe circostanze, può anche comprendere elementi di ricompenso variabili.~~

² La retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione intende riconoscere la responsabilità e la natura dirigenziale del loro ruolo, per attirare e detenere individui qualificati e per assicurare la conformità con gli interessi degli azionisti.

Retribuzione del Direttorio di Gruppo

Articolo 46

¹ La retribuzione dei membri del Direttorio di Gruppo consiste in elementi di ricompenso fissi e variabili.

² La retribuzione fissa comprende lo stipendio base e può comprendere altri elementi di ricompenso e di prestazione.

³ La retribuzione variabile è disciplinata da misure di rendimento finanziarie e non finanziarie, le quali prendono in considerazione il rendimento della società e/o parti della stessa, obiettivi rispetto al mercato, altre imprese o benchmark paragonabili, obiettivi strategici di breve e lunga durata e/o obiettivi individuali. Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione determina le rispettive misure di rendimento, gli obiettivi di rendimento complessivi ed individuali ed il loro raggiungimento.

⁴ Il Consiglio di amministrazione o, se delegato a farlo, il comitato di retribuzione punta ad assicurare l'allineamento del rendimento durevole con un'appropriata assunzione di rischi controllati per mezzo di adeguati rapporti, condizioni di revoca, restrizioni di trasferimenti, limiti (massimi) di ricompenso, disposizioni contro atti sfavorevoli e/o altri simili metodi in merito ad una parte o tutto il ricompenso. Una parte della retribuzione variabile è soggetta a dei periodi di acquisto o di blocco (vesting period) per alcuni anni.

⁵ In caso l'importo totale della retribuzione già approvato dell'Assemblea generale non sia sufficiente per coprire la retribuzione di una persona che diventa un membro o viene promossa nell'ambito del Direttorio di Gruppo dopo che l'Assemblea generale ha approvato la retribuzione, la società o imprese da essa controllate sono autorizzate a concedere e a versare a ciascun membro del Direttorio di Gruppo un importo supplementare durante il/i periodo/i già approvato/i. L'importo complessivo per tali importi supplementari non eccede il 40% della retribuzione del totale annuale medio versato al Direttorio di Gruppo durante i precedenti tre anni.

Capitolo 6

Pubblicazione e foro competente

Organi di pubblicazione

Articolo 35-47

Le comunicazioni della società vengono effettuate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio di amministrazione può designare ulteriori organi di pubblicazione.

Foro competente

Articolo 36-48

I fori competenti per tutte le controversie che scaturiscono dal rapporto sociale si trovano presso entrambe le sedi della società, ad eccezione del foro competente per azioni legali inerenti alla contestazione o alla nullità di delibere dell'Assemblea generale e alla nullità di delibere del Consiglio di amministrazione, che si trova esclusivamente a Zurigo.



UBS SA
Casella postale, CH-8098 Zurigo
Casella postale, CH-4002 Basilea

www.ubs.com

© UBS 2014. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.
Stampato in Svizzera su carta senza cloro con colori a contenuto di olio minerale ridotto. Produzione della carta secondo criteri ecologici e socialmente responsabili.

